

Comune di Roccafranca

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 5 in data 07/03/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di marzo alle ore 20.30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> VALTULINI Emiliano	<input checked="" type="checkbox"/> VERTUA Mauro
<input checked="" type="checkbox"/> ANTONELLI Umberto	<input checked="" type="checkbox"/> FOLETTI Alberto
<input type="checkbox"/> PANERONI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> FRANZELLI Marco
<input checked="" type="checkbox"/> FRANZELLI Valeria	<input checked="" type="checkbox"/> FERRARI Roberta
<input checked="" type="checkbox"/> BOSETTI Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA Marcella
<input checked="" type="checkbox"/> SIGNORINI Ottorino	<input checked="" type="checkbox"/> TOMASONI Morris
<input checked="" type="checkbox"/> PIEMONTI Elena Maria	

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale sig. TURTURICI Dott.Ssa Susanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VALTULINI Emiliano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU ANNO 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco Emiliano Valtulini,

Terminata la discussione,

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l' imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui l'Imposta Municipale propria – IMU che, già dall'anno 2012, sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che la disciplina di applicazione dell'Imposta Municipale propria ha come principali riferimenti normativi il D. Lgs. 23/2011 e il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011 e successive modificazioni;

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

1. aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
2. aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

Rilevato che:

1. il comma 2 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge 147/2013, esclude dall'imposizione IMU l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. l'art. 1 comma 380 lett. g) della legge 24/12/2012 n. 228 che definisce le aliquote applicabili agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui il 7,6 per mille dell'aliquota applicata è riservata allo Stato;
4. il comma 708 della Legge 147/2013 che, a decorrere dall'anno 2014, dispone che non sia dovuta l'Imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
5. il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che, a decorrere dall'anno 2014, esenta dall'Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, che dispone a decorrere dall'anno 2016:

- a) l'esenzione dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti di primo grado, a chi possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa , si applichi la riduzione del 50% della base imponibile;

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal comune con delibera di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 , come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 e dall'articolo 1 comma 380 lettera g) della legge 24/12/12 n. 228;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica ", approvato con delibera n. 7 del 28/04/2016;

Dato atto che l'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) blocca per il 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelli applicati nel corso dell'anno 2015;

Constatato che il comma 42, lettera a) della Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017), prevede anche per l'anno 2017 il blocco dell'aumento dei tributi locali è cioè "sospeso" il potere degli enti locali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015;

Visto:

1. il comma 169 dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007) che testualmente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

2. l'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016, N.244 (C.D. Decreto Milleproroghe) che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017 (abrogando il termine previsto dall'1 comma 454 della Legge 232/2016);

3. lo Statuto Comunale;

4. Visti i pareri riportati in calce

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare come segue le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2017

1)	Aliquota ordinaria (altri immobili, aree edificabili)	9,2 per mille
2)	Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze.	4 per mille

3)	Alloggi diversi dall'abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto urbano nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.	9,2 per mille
4)	Immobili classificati nel gruppo catastale D	9,2 per mille
5)	Terreni agricoli	9,2 per mille

2. di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie A/1 – A/8 e A/9 e relativa pertinenza;

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 13 comma 11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta degli immobili categoria D calcolata ad aliquota 0,76 % mentre la restante quota è riservata al Comune;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al MEF, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, da pubblicarsi entro il 14 ottobre 2016 come previsto dalla Finanziaria 2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Il presente verbale è stato esteso dal Segretario Comunale e dallo stesso viene sottoscritto insieme al Presidente.

IL PRESIDENTE
f.to **VALTULINI Emiliano**

IL SEGRETARIO
f.to **TURTURICI Dott.ssa Susanna**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E/O DI TRASMISSIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata in data odierna al Prefetto, ai sensi dell'articolo 135 - comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. (prot. N° _____)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 14/3/2017



Il Segretario Comunale
TURTURICI Dott.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, _____

f.to Il Segretario Comunale